



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 28 del 02 Febbraio 2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Disciplina concernente le domande presentate per la richiesta di indennizzo presentate ai sensi del D.L. 39/09 conv. in L.77/09, riguardanti edifici interessati da Progetti Unitari/Programma di recupero Urbano approvati con Accordi di Programma e ricadenti nel Comune di L'Aquila.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila ha conferito all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla

costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco dell'Aquila n. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.04.2016 al 31.03.2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Visto il provvedimento del Comune di L'Aquila del 20.12.2016, prot. 0127499, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro del Titolare USRA, ing. Raniero Fabrizi, fino al 31.12.2017;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Richiamati il D.L. 39/09 conv. in L.77/09 e il D.L.83/12 conv. in L. 134/12;

Viste le O.P.C.M. 3778/09, 3779/09, 3790/09 e 3881/10;

Visto l'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. concernente gli Accordi di Programma;

Visto l'art. 30 *ter* della vigente L.R. n° 18/1983 e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione del C. C. del Comune di L'Aquila n°23 del 2012 concernente l'adozione del Piano di Ricostruzione dei centri storici, capoluogo e frazioni del Comune di L'Aquila;

Ritenuto di dover disciplinare i procedimenti istruttori per le istanze di contributo presentate ai sensi dei D.L. 39/09 conv. in L.77/09 riguardanti edifici interessati da Progetti Unitari/Programmi di recupero urbano approvati con Accordi di Programma, nell'ottica di un prevalente interesse pubblico;

Considerato che l'USRA ha adottato come strumento di lavoro le schede per la "Determinazione del limite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27 del 02-12-2010" nelle ultime versioni prodotte dalla S.T.M.;

Visto il "Protocollo di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo" del 21 luglio 2009;

Visto la convenzione sottoscritta con gli Ordini professionali Prot. USRA 5130 del 12/11/2013;

DETERMINA

- 1) Di disciplinare le istanze per la richiesta di indennizzo presentate ai sensi del D.L. 39/09 conv. in L.77/09, riguardanti edifici interessati da Progetti Unitari/Programmi di recupero Urbano approvati con Accordi di Programma e ricadenti nel Comune di L'Aquila in ragione di un prevalente interesse pubblico, secondo quanto di seguito indicato:
 - a. Nel caso in cui il Progetto Unitario/Programma di recupero Urbano approvato con annesso Accordo di Programma preveda un intervento di sostituzione edilizia, anche parziale, il contributo sarà determinato per la sostituzione edilizia diretta secondo le scheda per la "Determinazione del limite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27 del 02-12-2010" nelle ultime versioni prodotte dalla S.T.M per l'edificio interessato, o porzione di esso;
 - b. Le superfici da considerare saranno quelle rilevate alla data del 06 aprile 2009, applicando quanto già previsto dalla D.G.R. n° 615/11, dal D.C.D. n°27/10 e dalla C. 1713/11 STM, nonché tutti i regolamenti e gli indirizzi in vigore;
 - c. Nel caso in cui il Progetto Unitario/Piano di recupero Urbano preveda un intervento di sostituzione edilizia, anche parziale, eventuali progetti di riparazione/miglioramento sismico presentati e agli atti sia per le cd. *parti comuni* che per le *U.I.C.* saranno archiviati d'Ufficio e non saranno oggetto di istruttoria di merito, in tal caso non saranno ammesse le competenze tecniche e gli onorari afferenti il/i suddetti progetto/i di riparazione/miglioramento sismico;
 - d. In casi di presenza di parti comuni, il Contributo sarà riconosciuto in favore dell'amministratore di Condominio/Presidente del Consorzio/Rappresentante delle parti comuni come da normativa vigente;
 - e. Restano ferme tutte le verifiche riguardanti la titolarità e legittimità del richiedente.
- 2) Di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito Web dell'USRA.

L'Aquila, 2.02.2017

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

